



39870/15

70

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*ACA*

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 22/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

Dott. RENATO GRILLO

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. GASTONE ANDREAZZA

Dott. ALDO ACETO

- Presidente - SENTENZA  
N. 149/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 28492/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 364/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del  
13/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;  
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *G. Merzade*  
*avverso l'ordinanza di rinvio*

Udit i difensori Avv.;



## RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 13 maggio 2014 il Tribunale di Roma – Sezione del riesame – in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di [redacted] soggetto indagato (unitamente ad altri) dei reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività finanziaria, ostacolo alle funzioni di vigilanza, appropriazione indebita ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti meglio indicati nei capi a), b), c), d) ed e) della rubrica, avverso l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente datato 19 luglio 2012 emesso per beni mobili, mobili registrati e saldi attivi di c/c in riferimento ai reati sub c) (ostacolo alle funzioni di vigilanza) ed e) (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), riduceva l'importo dei beni sequestrati nei riguardi dell [redacted] fino alla concorrenza dell'importo di € 14.017.101,00

1.2 In particolare il Tribunale, dopo aver premesso la assoluta irrilevanza in ordine alla verifica della sussistenza del *fumus criminis*, dell'intervenuto decreto che dispone il giudizio emesso in data 14 febbraio 2014 nei riguardi dell [redacted] per tutte le ipotesi delittuose contestategli, confermava il provvedimento cautelare relativamente al contestato reato di cui al capo c) (art. 2638 cod. civ.), In relazione alle deduzioni difensive formulate nella istanza di riesame, il Tribunale riconosceva fondato il rilievo della difesa secondo il quale il profitto non poteva essere individuato nella somma degli inesistenti fondi di garanzia comunicati all'organo di vigilanza, rideterminando detto profitto in € 13.937326,00, pari ai frutti della vendita delle polizze fidejussorie: in altri termini, il Tribunale faceva coincidere il profitto dell'attività di ostacolo alle funzioni di vigilanza con quello del reato di esercizio abusivo della attività di intermediazione finanziaria indicato al capo b) e non oggetto del provvedimento ablativo, ritenendo sussistente un nesso di causalità diretta tra i due reati. Per quanto, invece, riguarda il reato sub e), accoglieva pressochè totalmente, le censure difensive, circoscrivendo la somma da sequestrare ad € 79.775,00 corrispondente all'imposta IVA evasa risultante dalle fatture, costituente il profitto del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/00.

1.3 Avverso il detto provvedimento propone ricorso [redacted] con esclusivo riferimento al reato di cui al capo c), articolando due motivi: con il primo si deduce la violazione ed erronea applicazione della norma penale (art. 2641 cod. civ. e 2638 stesso codice). Pur prendendo atto della riduzione della somma sequestrata rispetto a quella originariamente indicata dal GIP (e confermata anche nel provvedimento con il quale veniva rigettata la richiesta di revoca), la difesa censura come erronea la correlazione tra le due fattispecie di cui ai capi c) e b) (quest'ultima estranea al provvedimento cautelare) e in modo ancor più specifico la quantificazione del profitto confiscabile determinata dal Tribunale sulla base di una indebita espansione della nozione di profitto, comprendente gli indiretti ed eventuali riflessi economici



- vantaggiosi derivanti da un altro reato (quello di cui all'art. 132 del Testo Unico bancario).
- Secondo la difesa del ricorrente le asserite false comunicazioni inviate all'Organo di vigilanza non avrebbero alcuna correlazione (ritenuta invece sussistente dal Tribunale) con il delitto di cui al capo b) la cui condotta è stata posta in essere in via del tutto autonoma ed indipendente dalle false comunicazioni di cui sopra. Mancherebbe, dunque, il nesso di pertinenzialità tra profitto e reato dal quale esso deriva. Con il secondo motivo viene, invece, affrontato altro profilo costituente, pur esso, inosservanza della legge processuale penale (artt. 321, 322 bis e 324 cod. proc. pen.) rappresentato dalla violazione del principio devolutivo: secondo la difesa il Tribunale (e prima ancora il GIP) avrebbe ecceduto dai limiti interni al potere di cognizione del giudice rispetto al potere – riservato alla Pubblica Accusa – di attivare il procedimento cautelare attraverso la domanda di applicazione della misura reale. A detta della difesa il Tribunale, nell'individuare il profitto del reato di cui al capo c), avrebbe confermato il provvedimento cautelare pur in assenza di una domanda cautelare specifica relativa al reato sub b) asseritamente connesso con quello di cui al capo c), incorrendo così in un provvedimento ai limiti dell'abnormità. Inoltre il Tribunale sarebbe incorso nella denunciata violazione del principio devolutivo in quanto, in assenza di una specifica impugnazione che avesse riferimento alla quantificazione del profitto in relazione al reato sub b), ha ugualmente statuito in tal senso oltrepasando così i limiti dell'appello.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti seguenti e con riferimento esclusivamente al primo motivo.

2. Il Tribunale, nell'analizzare l'aspetto relativo alla proporzionalità adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale in coerenza con i principi fissati in tema di adozione delle misure cautelari personali ha, come riconosciuto dalla stessa difesa del ricorrente, ridimensionato la portata del vincolo. Secondo il Tribunale, il profitto dell'illecito in relazione al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 2638 cod. civ. sarebbe costituito dai frutti della vendita delle polizze fidejussorie, correlando le false comunicazioni alla Banca d'Italia circa la consistenza del patrimonio netto dei ( S.c.p.a. € S.c.p.a.) all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria.

3. La ricostruzione da parte della difesa del ricorrente della vicenda processuale che ha poi portato al sequestro ed al suo mantenimento evidenzia l'erronea applicazione da parte del Tribunale della norma di cui all'art. 2638 cod. civ. attraverso una indebita correlazione tra tale reato e quello di cui all'art. 132 del T.U.B. contestato al capo b).

3.1. Tale erronea applicazione deriva da una indebita estensione del concetto di profitto del reato (il cui elemento costitutivo è stato esattamente individuato dal Tribunale nel "complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e di diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente" – così pag. 2 dell'ordinanza impugnata), attraverso un collegamento



- causale tra i due reati sub b) e c), inserendo così nella nozione di profitto anche gli indiretti
- eventuali riflessi economici derivanti da altro reato, peraltro non oggetto del provvedimento cautelare. In particolare, per quanto è dato leggere nell'ordinanza impugnata, sono stati ricompresi nella nozione di profitto i premi incassati perché integranti un profitto causalmente collegato in via diretta a ciò che ha reso possibile l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, ovvero alle false comunicazioni alla banca d'Italia" (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

3.2 Il reato contestato al [redacted] qualificato come presupposto per l'adozione del provvedimento cautelare è quello di cui all'art. 2638 cod. civ. comma 1 a tenore del quale *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*.

3.3 La possibilità della confisca è riconosciuta dal successivo art. 2641 il quale testualmente così recita: *"1, In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 2. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 3, Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale"*.

3.4 Per quanto riguarda l'imputazione di cui al capo b) cui il Tribunale – ai fini del provvedimento cautelare – ritiene collegato il delitto di cui al capo c) per il quale è stato disposto il provvedimento ablativo, la norma di cui all'art. 132 del D. Lgs. 385/93 dispone che *"Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329"*.

4. Tanto precisato, ritiene il Collegio che il collegamento operato dal Tribunale tra le due fattispecie al fine di giustificare il provvedimento cautelare disposto in riferimento al delitto di ostacolo all'attività di vigilanza di cui all'art. 2638 cod. civ. non appare conforme all'indirizzo di questa Corte Suprema secondo il quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il profitto del reato è costituito dal vantaggio economico, già conseguito



- dall'imputato e di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, calcolato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato (tra le tante oltre a S.U. 27.3.2008 n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a. e altri, Rv. 239924, v. Sez. 2<sup>a</sup> 16.4.2009 n. 20506, P.M. in proc. Società Impregilo spa e altri, Rv. 243198; idem 12.11.2013 n. 8339, De Cristofaro, Rv. 258787).

4.1 Secondo il suddetto indirizzo il profitto propedeutico al sequestro preventivo deve avere, quindi, una diretta derivazione causale dal reato presupposto, con la conseguenza che eventuali profitti indiretti derivati da altri reati collegati con il primo non possono formare oggetto del provvedimento cautelare, mancando il necessario nesso di pertinenzialità che va inteso come conseguenza diretta – e non indiretta – del reato per il quale il provvedimento cautelare è stato chiesto ed adottato.

4.2 Né tale limite può dirsi superato solo perché l'ostacolo alla vigilanza da parte della Banca d'Italia costituito dalle false comunicazioni al detto organo di vigilanza è stato reso possibile dall'abusivo esercizio di una attività di intermediazione bancaria penalmente non consentita: si tratta di un salto logico che si risolve in una inesatta interpretazione della norma penale (art. 2641 cod. civ.) che, nel consentire la confisca per equivalente per il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. richiede comunque un nesso diretto tra tale reato ed il profitto: nesso che, nel caso in esame, il Tribunale ha sì individuato in astratto, salvo poi a ritenere necessario per il mantenimento del provvedimento il collegamento con il reato di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione bancaria.

4.3 In altri termini, il ragionamento del Tribunale si basa su una circostanza (l'abusiva attività di intermediazione) che ha poi generato le false comunicazioni alla Banca d'Italia. Ma tale collegamento se può valere ai fini della integrazione del delitto di associazione per delinquere, non basta, ad avviso del Collegio, per mantenere il provvedimento cautelare, dovendo invece il Tribunale individuare esattamente il profitto derivato dalle false comunicazioni alla Banca d'Italia.

5. Detto questo, va precisato che il secondo motivo di ricorso basato su una violazione del principio devolutivo da parte del Tribunale in correlazione con l'oggetto dell'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di diniego della revoca del sequestro preventivo non è fondato: invero il Tribunale, nell'effettuare il collegamento tra i reati sub c) e b) al fine di giustificare il mantenimento del vincolo sulle somme intese quali profitto del reato di cui al capo c), è incorso in una errata interpretazione della norma in tema di profitto confiscabile, senza tuttavia arrogarsi di poteri cognitivi non propri come inesattamente sostenuto dal ricorrente. Non si tratta, infatti, di una decisione fondata su un presupposto (il reato di cui al capo b) estraneo al *thema decidendum* che aveva attinenza solo con il reato sub c), ma di una inesatta qualificazione in concreto del concetto di profitto che va censurata – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – unicamente sotto il profilo della violazione ed



- inesatta applicazione della norma codicistica sostanziale di cui all'art. 2638 cod. civ. in relazione all'art. 2641 stesso codice.


6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al sequestro disposto per il reato di cui al capo c), con rinvio al Tribunale di Roma perché qualifichi e quantifichi il profitto del reato di cui al capo c) come direttamente derivato da esso, senza alcun riferimento agli effetti indiretti collegati al reato di cui al capo b), attenendosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema. Nel resto il ricorso va rigettato.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma limitatamente al sequestro disposto per il reato di cui al capo c). Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo  


Il Presidente

Aldo Fiale  